



LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 05 05 1992 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20 5 1992 N. 9

Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38: " Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari ".

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell' articolo 2) 1. L' articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 e' sostituito dal seguente:

" 1. Per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare e' previsto un contributo mensile costituito da una quota variabile determinata nel modo seguente in rapporto alla consistenza numerica: a) lire 1.600.000 per ogni Consigliere fino a tre Consiglieri; b) lire 700.000 per ogni altro Consigliere". 2. Fino al termine della legislatura con le elezioni del 6 maggio 1990 continuano ad applicarsi ove piu' favorevoli le disposizioni previste dall' originario articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38.

ARTICOLO 2

(Integrazione all' articolo 5) 1. Dopo il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 e' aggiunto il seguente comma:

" 2. Per il funzionamento del Gruppo misto il personale viene messo a disposizione in ragione di una unita' avente qualifica non dirigenziale per ciascun Consigliere appartenente al Gruppo. Le disposizioni di cui all' articolo 7 non trovano applicazione per il funzionamento del Gruppo misto."

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5 maggio 1992

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1992

___Num:0012

___Boll__Uff__Num:09

___Boll__Uff__Anno:1992